

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 10 del 29 marzo 2013

Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop, con sede legale in Via Valpantena 18/g, Quinto di Valpantena (VR) e ubicazione impianto in Via Veneto 73 Villaganzerla Castegnaro (VI). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

[Ambiente e beni ambientali]

Il Segretario

VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24/09/1996 e 2008/1/CE del 15.01.2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 668 del 20/03/2007 "Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n° 59/2005" e le successive deliberazioni integrative;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27/01/2007, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n°59", pubblicate sulla S.O. n°127 della G.U.R.I. n°125 del 31/05/2007;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n°1519 del 26/05/09 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", che sostituisce la precedente D.G.R.V. 3826/08;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 che approva il Piano di Tutela delle Acque e la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 80 del 27/01/2011 che riporta le linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che, sulla base di istanza presentata dalla ditta ed a seguito di verifica di conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n° 668/2007, con decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 84 del 04/09/2007, è stata rilasciata alla ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop. l'autorizzazione integrata ambientale "provvisoria", ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere, relativa all'impianto di cui trattasi per l'attività prevista dal punto 6.5. dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con il succitato decreto n° 84 del 04/09/2007 ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre il 04/09/2012;

CONSIDERATO che in data 29/01/2008 la Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop. ha presentato domanda di autorizzazione in versione completa per ottenere l'AIA definitiva, ricevuta con protocollo n. 50104 del 29/01/2008;

CONSIDERATO che in data 06/02/2008 la struttura regionale competente ha dato avviso dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 e seguenti della Legge 7/8/1990 n.241;

VISTO che la ditta ha provveduto in data 24/02/2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano "Corriere del Veneto" dell'annuncio di cui all'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dall'art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/2006, dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 10/03/2008, ricevuta con protocollo n°137937 del 13/03/2008;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall'art. 29 quater, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs 152/2006 in data 16/03/2012, ricevuta con protocollo n° 127640 in data 16/03/2012;

VISTO il decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n°66 del 04/09/2012 con cui è stata prorogata la validità del decreto 84 del 04/09/2007 sino alla data del 31/03/2013;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta e ricevuta con prot.n°188603 del 23/04/2012 e prot.n°116540 del 18/03/2013;

VISTO il parere di ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, ricevuto con prot.n°130779 del 26/03/2013, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 29 quater comma 12, D.lgs. n. 152/2006 ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO che dalla documentazione agli atti risulta che la ditta non abbia versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 26/05/2009;

RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop., per l'attività prevista al punto 6.5 dall'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06, per un periodo di anni 5 come previsto dall'articolo 29 octies comma 3 del D.lgs n. 152/2006, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

1. Alla Ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop, con sede legale in Via Valpantena 18/g, Quinto di Valpantena (VR) è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativa all'impianto ubicato in Via Veneto 73 Villaganzerla - Castegnero (VI), per le attività previste dal punto 6.5. dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06.
2. Ai sensi dell'articolo 29 octies del D.Lgs 152/2006, la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 5 e pertanto fino al 31/03/2018.
3. Per l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale il Gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art.29-octies del titolo II bis della Parte II del D.Lgs.152/2006, dovrà presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter del titolo II bis della Parte II del D.Lgs.152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi ai 5 anni di validità dell'AIA almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
4. Ai sensi dell'articolo 29 quater comma 11, del D.lgs. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'esercizio ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006.
5. L'impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.
6. La validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI GENERALI

6.1. Il Gestore deve attuare gli interventi previsti nell'Allegato B "Interventi di miglioramento" secondo il cronoprogramma indicato, dandone immediata comunicazione alla Regione Veneto.

6.2. La data di inizio dell'attuazione di quanto previsto dall'Allegato C Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC), che dovrà essere comunicata ai sensi dell'art.29-decies comma 1 del D.Lgs.152/06, dovrà essere entro il 31/05/2013.

6.3. Il Gestore dell'impianto è tenuto a comunicare entro 8 ore dall'evento a Regione del Veneto - Unità Complessa Tutela Atmosfera, Provincia di Vicenza, Comune di Castegnero e Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il Gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare

pregiudizio alla salute e all'ambiente.

6.4. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

6.5. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

6.6. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

6.7. Resta salvo l'obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., il versamento, entro il 30/04/2013 degli oneri istruttori di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 59/2005 (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009. La Regione del Veneto, comunque, si riserva la possibilità di chiedere integrazioni dell'importo versato a seguito di verifica della documentazione presentata.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.8. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino	Portata *	Inquinanti	Limite autorizzato mg/ Nm ³ (O ₂ 3%)	Limite autorizzato (combustibile:gasolio) mg/ Nm ³ (O ₂ 6%)
1	16500	Polveri	punti 1.3 e 1.4 della parte III dell'All.I alla parte V del D.lgs.152/2006	punto 1.2 della parte III dell'All.I alla parte V del D.lgs.152/2006
		NO _x		
		SO _x		
33	13750	NO _x	punti 1.3 e 1.4 della parte III dell'All.I alla parte V del D.lgs.152/2006	
		COT		
		HCl		
		CO		

Punto di emissione	Portata*	Inquinanti	Limite autorizzato (mg/ Nm ³)
3	100000	(Nm ³ /h)	
		NH ₃	10
		H ₂ S	1
		R-NH ₂	1
		R-SH	1

*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

6.9. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

6.10. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell'impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

6.11. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi devono avere le seguenti caratteristiche:

- ◆ essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
- ◆ essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 - UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);
- ◆ i fori di prelievo devono trovarsi in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

6.12. Campionamenti e analisi al biofiltro dovranno essere eseguite nel periodo estivo e secondo le indicazioni riportate nel PMC in Allegato C.

6.13. La ditta dovrà mettere a disposizione dell'Arpav l'attrezzatura necessaria ad effettuare il campionamento alle emissioni del biofiltro.

6.14. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione.

6.15. I sottoprodotti di origine animale (di seguito "SOA") vanno conferiti immediatamente nelle vasche di ricevimento e va evitato l'accumulo nella vicinanza delle vasche stesse.

6.16. I SOA dovranno essere inviati al trattamento entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione, in caso contrario tale materiale dovrà essere tenuto refrigerato o inviato ad altri impianti per mezzo di celle frigo.

6.17. Nella zona di ricevimento dei residui della macellazione devono essere sempre mantenuti chiusi i portoni di accesso, limitando l'apertura al solo passaggio dei mezzi di trasporto.

6.18. Tutte le porte e i portoni dei locali di lavorazione durante l'attività dovranno essere mantenuti chiusi in modo da consentire agli impianti di aspirazione di creare una depressione che convogli le emissioni diffuse odorigene all'impianto di trattamento.

6.19. I sistemi di aspirazione dell'aria ambiente devono essere mantenuti anche a cuocitori spenti.

6.20. Le centrali termiche con potenza al focolare > di 6 MW devono essere dotate di rilevatore in continuo di temperatura e monossido di carbonio nell'effluente gassoso, e di analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell'ossigeno libero.

RIFIUTI

6.21. Il Gestore dovrà rispettare le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare:

- ◆ i rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del "deposito" temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera m del D. Lgs. 152/2006;

- ◆ i rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all'accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto;
- ◆ il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art.189, 190, e 193, del D.Lgs 152/2006.

RUMORE

6.22. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all'Allegato 3 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'Allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n.372".

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.23. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6.24. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici.

6.25. Il Gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, al Comune di Castegnaro (VI) e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

- ◆ un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV (<http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/report-annuale>) contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli a cui è stato assegnato "SI" nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
- ◆ una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati del monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

6.26. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav>.

6.27. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

6.28. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all'Allegato B la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.

6.29. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV come criterio minimo, effettuerà nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali relativamente agli aspetti indicati con "X" nel quadro sinottico, di cui una comprensiva anche del controllo analitico.

7. Ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto - Unità Complessa Tutela Atmosfera, alla Provincia di Vicenza al Comune di Castegnero (VI) e ad ARPAV variazioni della titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell' impianto, così come definite dall' articolo 5, lettera l) del decreto stesso.
8. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
9. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta AGRICOLA 3 VALLI Soc.Coop, con sede legale in Via Valpantena 18/g, Quinto di Valpantena (VR) e ubicazione impianto in Via Veneto 73 Villaganzerla - Castegnero (VI), al Comune di Castegnero, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed al Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto per la sua pubblicazione.
10. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

Mariano Carraro